



6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari

Via Madonna del Rosario 148 - 35129 - Padova

Tel. 049 8207260 - CF 92200190285

pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI FUNZIONI E COMPETENZE

Sommario

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI: FUNZIONI E COMPETENZE	3
1.GLI ORGANI COLLEGIALI	3
1. Organi collegiali della scuola	3
2. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	3
2.REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO	3
A) Disposizioni generali.....	3
B) Composizione e funzionamento.....	3
b.1) Decadenza e scioglimento	5
b.2) Dimissioni	5
b.3) Surroga di membri decaduti ed elezioni suppletive.....	5
b.4) Invito esperti/specialisti	6
b.5) Commissioni del Consiglio d'Istituto	6
b.6) Commissione elettorale.....	6
C) Funzioni e competenze	6
3.REGOLAMENTI GIUNTA ESECUTIVA (G.E.)	8
A) Composizione e funzionamento.....	8
B) Funzioni e competenze.....	8
4 REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA	8
A)Composizione e funzionamento.....	8
B)Funzioni e competenze.....	9
C) Ricorsi.....	9
5. REGOLAMENTO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI	9
A)Composizione e funzionamento.....	9
B)Funzioni e competenze.....	10
6.REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI	10
A)Composizione e funzionamento.....	10
B)Funzioni e competenze.....	10
7. REGOLAMENTO CONSIGLIO DI CLASSE	11
A)Composizione e funzionamento.....	11
B)Funzioni e competenze.....	12
8. REGOLAMENTO CONSIGLIO DI INTERCLASSE	13
A)Composizione e funzionamento.....	13
B)Funzioni e competenze.....	13
9. REGOLAMENTO AMBITI DISCIPLINARI	14
A)Composizione e funzionamento.....	14
B)Funzioni e competenze.....	14
10.REGOLAMENTO ASSEMBLEE DEI GENITORI	14

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI: FUNZIONI E COMPETENZE

1. GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in Organi Collegiali territoriali e Organi Collegiali scolastici.

1. Organi Collegiali della scuola

- ✓ Consiglio d'Istituto- delibera n. 34 del C.D. I del 18.12.2023
- ✓ Giunta esecutiva - delibera n. 34 del C.D. I del 18.12.2023
- ✓ Organo di garanzia - delibera n. 22 del C.D. I del 06.11.2023
- ✓ Comitato di valutazione - delibera n. 20 del C.D. del 13.12.2023 - n. del C.D. I del 18.12.2023
- ✓ Collegio docenti - delibera n. 20 del C.D. del 13.12.2023
- ✓ Consigli di classe - delibera n. 20 del C.D. del 13.12.2023
- ✓ Consigli di interclasse - delibera n. 20 del C.D. del 13.12.2022
- ✓ Ambiti disciplinari - delibera n. 20 del C.D. del 13.12.2022
- ✓ Assemblee dei genitori - delibera n. 20 del C.D. - del 13.12.2023 e n. 34 C.D. I del 18.12.2023

2. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. L'avviso di convocazione deve indicare: data, luogo, ora dell'incontro e gli argomenti all'ordine del giorno. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO

A) Disposizioni generali

La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. L'avviso di convocazione deve indicare: data, luogo, ora dell'incontro e gli argomenti all'ordine del giorno. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata con comunicazione scritta diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo, potrà essere effettuata anche a mezzo posta elettronica.

Il Consiglio di Istituto può essere convocato d'urgenza, sempre per scritto, tre giorni prima della data segnalata, quando vi siano scadenze inderogabili. In questo caso verranno messi all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti che hanno determinato l'urgenza.

B) Composizione e funzionamento

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della Scuola (Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente Scolastico) e dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. L'organo collegiale, ai sensi del comma 1 art.28 del D.P.R.416/74, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti in quanto il numero degli alunni è superiore a 500 ed è così composto:

- ✓ il Dirigente Scolastico, membro di diritto;
- ✓ 8 rappresentanti dei genitori;
- ✓ 8 rappresentanti del personale docente;
- ✓ 2 rappresentanti del personale non docente.

Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, successiva alle elezioni e alla nomina dei membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dallo stesso; in seguito il Consiglio è convocato dal Presidente. Nella prima seduta, presieduta dal Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto elegge il proprio Presidente tra i

rappresentanti dei genitori che ne fanno parte. L'elezione avviene a scrutinio segreto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano per età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori consiglieri, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La funzione di Segretario sarà affidata dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio.

Il **Presidente**, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Istituto, garantendo il regolare funzionamento della seduta;
- b) affidare le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno dei suoi membri;
- c) autenticare con la propria firma i verbali redatti dal Segretario, gli atti e la corrispondenza pervenuta al Consiglio;
- d) disporre la convocazione del Consiglio su richiesta della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o quando se ne ravvisi la necessità.

Compiti del Segretario sono quelli:

- a) di verbalizzare le riunioni,
- b) di redigere il verbale e di sottoscriverlo congiuntamente al Presidente.

La seduta di ogni Organo Collegiale è giuridicamente valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà + 1 dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da Consigliere. Il Consigliere decaduto, per una qualsiasi causa o motivazione, viene surrogato dal primo candidato non eletto nelle rispettive liste. Qualora la lista fosse esaurita, si ricorre ad elezioni suppletive che si svolgeranno con le stesse modalità delle elezioni ordinarie.

La durata delle riunioni è fissata di norma in due ore e potrà essere prorogata di un'ora su richiesta della maggioranza dei partecipanti

Quando il Consiglio di Istituto non esaurisce l'ordine del giorno e delibera di completarlo tempestivamente, la riunione verrà aggiornata dal Consiglio stesso determinando una data nei 15 giorni successivi.

L'invito verrà inviato dal Dirigente Scolastico ai Consiglieri, senza l'indicazione dell'ordine del giorno, tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio di Istituto debbono svolgersi in orario non coincidente con quello delle lezioni; sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti. L'atto amministrativo, attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà, è la delibera, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni.

Ad ogni decisione deve corrispondere una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell'anno scolastico. Perché una delibera sia valida occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione si esprime generalmente in forma palese, per alzata di mano, salvo quando si tratta di persone, nel qual caso la votazione è segreta. Le delibere validamente assunte sono immediatamente esecutive. Ciascun Consigliere può richiedere che sia messo a verbale il proprio voto e i motivi che lo determinano, come pure il proprio dissenso dalla deliberazione collegiale.

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Il pubblico può assistervi, ma non ha diritto di parola o ad intervenire nella discussione; la parola viene concessa al pubblico a facoltà del Presidente, solo dopo aver esaurito i punti dell'ordine del giorno. Quando si discutono questioni e fatti inerenti singole persone, il pubblico non viene ammesso. Qualora la presenza del pubblico ostacoli per comportamento non corretto lo

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta o allontanare eventuali responsabili del disturbo e proseguire la riunione a porte chiuse. La pubblicità delle delibere degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione all'albo.

Avverso le delibere del Consiglio di Istituto è ammesso reclamo al Consiglio di Stato da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

L'affissione avviene, di norma, entro quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Gli atti e i verbali sono conservati presso la Presidenza e sono resi disponibili ad ogni Consigliere con notifica tramite e-mail.

b.1) Decadenza e scioglimento

Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Il Presidente, rilevate due assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza. Il Consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica. Ogni Consigliere giustifica le sue assenze prima della riunione attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva.

Il C.I.S. può essere sciolto:

- a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
- b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

b.2) Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale e, quindi, messe a verbale. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; in prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Le dimissioni diventano efficaci e definitive solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consigliere dimissionario non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

b.3) Surroga di membri decaduti ed elezioni suppletive

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina per surroga di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. Nel caso di esaurimento della lista di provenienza vengono indette elezioni suppletive.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli Organi di durata annuale e, comunque, entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

b.4) Invito esperti/specialisti

- a) Il Presidente, di concerto con il Dirigente Scolastico, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nel territorio in campi di particolare interesse per la vita della scuola.
- b) Per ragioni logistiche, però, è necessario far conoscere le richieste di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno in cui è fissata la riunione. Qualora tale richiesta dovesse superare le capacità ricettive del locale adibito a riunione, entro tali limiti, saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ordine di tempo.
- c) La seduta è riservata ai soli componenti il Consiglio di Circolo qualora siano in discussione argomenti concernenti persone.

b.5) Commissioni del Consiglio d'Istituto

Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività e di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può deliberare di costituire nel proprio seno, per le materie di propria competenza e di particolare importanza, speciali commissioni di lavoro e/o di studio che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Gli Organi Collegiali e/o le loro articolazioni possono essere interessati a procedure valutative o autovalutative d'Istituto. Le commissioni hanno l'incarico di svolgere ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di emettere oculate deliberazioni.

Spetta al Consiglio determinare la composizione ed il numero delle commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.

Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all'interno delle singole commissioni: ogni Consigliere può far parte di più di una commissione alle quali possono partecipare, come membri effettivi, anche rappresentanti qualificati di Enti e di Associazioni competenti, esterni alla scuola. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti e specialisti della materia, scelti anche tra alunni, genitori, docenti, non docenti.

Ogni commissione elegge il proprio Presidente ed organizza sulla base delle direttive e delle modalità stabilite dal Consiglio il proprio programma e calendario di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e sono tenute a riferire al Consiglio, per il tramite del loro Presidente e coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza. Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta Esecutiva.

b.6) Commissione elettorale

- a) La commissione elettorale dell'Istituto si compone di 5 membri: 2 docenti di ruolo o non di ruolo; 1 non docente; 2 genitori degli alunni.
- b) I componenti della commissione elettorale sono designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente Scolastico.
- c) Ogni deliberazione viene adottata a maggioranza dei componenti;
- d) La commissione elettorale predispone e sovrintende alle operazioni elettorali indette a livello di Istituto

C) Funzioni e competenze

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dall'art. 10 del decreto legislativo 16/4/94 n. 297 e successive modifiche e dal D.I. n.129 del 2018 (regolamento contabile).

Il Consiglio di Istituto:

- a) elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, da un ATA e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa. Questa ha il compito di preparare ed eseguire gli atti del Consiglio, predisporre il bilancio consuntivo e il conto preventivo, approntare i lavori del Consiglio e curare l'esecuzione delle relative delibere.
- b) Elabora ed adotta gli indirizzi generali di gestione della Scuola ed opera attivamente affinché la Scuola diventi uno dei poli culturali della comunità. I Consiglieri collaborano fra loro e con le componenti della

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

società: mirano a realizzare la migliore partecipazione possibile alla gestione della vita della Scuola, nel rispetto degli ordinamenti della stessa e delle competenze e responsabilità proprie degli operatori scolastici.

- c) stabilisce i criteri a cui il Collegio dei docenti deve attenersi nella composizione del PTOF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio dello stesso al Collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.
- d) delibera il regolamento interno che disciplina la vita di Istituto, interviene sulla struttura dell'orario, sulle questioni relative alla privacy ecc. Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell'Istituto.

Più nello specifico, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) il Consiglio d'Istituto:

- ✓ elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento;
- ✓ delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto:
 - a) approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
 - c) approva le modifiche al programma annuale ;
 - d) approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti;
 - e) stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
 - f) ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni;
 - g) delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 così come modificato dal DL 36/2023;
 - h) determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti, di Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - e) promozione di contatti con altre scuole o Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
- ✓ esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
- ✓ esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

scolastici ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001.

- ✓ delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
- ✓ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. REGOLAMENTI GIUNTA ESECUTIVA (G.E.)

A) Composizione e funzionamento

La Giunta Esecutiva è composta da sei membri, di cui quattro eletti dal C.d.I.: n. 1 Docente; n. 1 Non docente; n. 2 Genitori; il Dirigente Scolastico (membro di diritto); il Direttore SGA (membro di diritto).

La Giunta è presieduta e convocata dal Dirigente Scolastico (o, in sua assenza, dal docente I° collaboratore); segretario della Giunta è il Direttore Amministrativo ed in quanto tale esplica i compiti a lui demandati dalla legge. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio. I componenti della G.E. devono essere avvisati, tramite avviso scritto o telefonico, almeno 5 giorni prima della seduta (tranne nei casi urgenti). Di ogni seduta della G. E. si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

B) Funzioni e competenze

La Giunta Esecutiva:

- ✓ prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, predisponendo:
 - a) l'Ordine del giorno, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
 - b) tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio;
- ✓ cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- ✓ predisporre il Programma finanziario Annuale e il Conto Consuntivo; redige la relazione finale sull'andamento generale della scuola;
- ✓ in caso di particolare urgenza il Presidente della G.E. può autorizzare iniziative e attività a carattere formativo.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri elettivi della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso, l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.

Revoca del mandato al Presidente del C.I. e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

4 REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse (genitori, tutori legali) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione ad un apposito ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal seguente regolamento.

A) Composizione e funzionamento

L'organo è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone, per la scuola Secondaria di Primo Grado, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori.

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

La componente GENITORI viene eletta in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe o dal Consiglio d'Istituto.

In caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, si procede a sostituzione con il membro supplente.

Sussiste il dovere di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.

La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta.

In **prima convocazione** tale Organo deve essere "perfetto" e pertanto le deliberazioni si ritengono valide solo se sono presenti tutti i membri;

in **seconda convocazione** funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta; le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Non è ammessa astensione al voto di qualcuno dei membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

L'Organo di Garanzia rimane in carica 3 anni; può esaurire il proprio mandato per decadenza della funzione docente e genitore dei suoi membri; in tal caso l'Organo viene ricostituito con i membri supplenti, in prima fase, e successivamente con indizione di nuove elezioni.

B) Funzioni e competenze

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
- carenza di motivazione,
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesaminare e di eliminare l'eventuale vizio rilevato.

Prima di prendere una decisione, l'organismo di garanzia deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito e le sue funzioni sono:

- a) prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto/Regolamento disciplinare ed avviarli a soluzione;
- b) evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'Istituto;
- c) esaminare e valutare eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

C) Ricorsi

L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della Scuola in merito alle applicazioni del Regolamento d'Istituto.

Le istanze di ricorso e le richieste di parere devono essere presentate per iscritto su carta libera entro 15 giorni della comunicazione della sanzione, indicando le generalità di chi sottoscrive e le motivazioni.

L'Organo di Garanzia deve rispondere per iscritto entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa presso l'ufficio di segreteria.

5. REGOLAMENTO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

A) Composizione e funzionamento

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti esercita le proprie competenze secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 297/94 e dal comma 129 della legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola).

Ha durata di tre anni scolastici ed è composto da:

- ✓ Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- ✓ 3 docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- ✓ 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
- ✓ 1 componente esterno individuato dall'USR Veneto.

B) Funzioni e competenze

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

La valutazione del Comitato è da effettuarsi annualmente, tale valutazione del personale docente prevede un fondo al quale il DS potrà attingere annualmente al fine di erogare un bonus ai docenti sulla base dei criteri di valutazione individuati dal Comitato.

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

6.REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

A)Composizione e funzionamento

Il Collegio dei Docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l'Organo collegiale composto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina. Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

La convocazione viene fatta tramite apposita circolare interna e deve indicare l'ordine del giorno e la durata della seduta. Nel caso l'ordine del giorno non venisse esaurito nel tempo previsto, il Collegio dei Docenti, a deliberazione della maggioranza, decide se procrastinare l'orario di chiusura della seduta o aggiornarsi ad altra data.

Il Collegio dei Docenti viene convocato di norma almeno cinque giorni prima della data di effettuazione, in tali termini sono compresi anche i giorni festivi. In particolari casi di urgenza il Dirigente Scolastico può convocare il Collegio dei Docenti nel termine di tre giorni antecedenti la data di effettuazione.

I docenti in servizio hanno l'obbligo di partecipare al Collegio dei Docenti ed in caso di assenza devono preavvertire la Segreteria e produrre apposita giustificazione e documentazione nei termini previsti dalle norme sui congedi o assenze del personale.

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal primo Collaboratore. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei Collaboratori.

B)Funzioni e competenze

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il Piano dell'Offerta Formativa. Esso in particolare:

- a) Elabora il PTOF dell'Istituto;
- b) cura la programmazione dell'azione educativa e didattica, anche al fine di adeguare i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
- c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche;

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

- d) valuta periodicamente l'azione complessiva dell'azione didattica per verificarne l'efficacia e l'efficienza;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo;
- f) promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dell'offerta formativa;
- g) elegge i rappresentanti del Consiglio d'Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;
- h) formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione dei docenti e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio;
- i) formula proposte per la formazione di commissioni ed elegge i docenti designati per le funzioni strumentali;

- j) formula le linee guida di riferimento ed esprime parere sulla valenza didattica di uscite, visite e viaggi di istruzione;
- k) esprime parere su qualunque iniziativa progettuale che veda coinvolta la partecipazione delle classi e/o l'intervento di personale esterno all'Istituto;
- l) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il verbale viene redatto su apposito registro o schedario a pagine numerate. Copia del verbale viene depositato firmato, dal Presidente e dal verbalizzatore, e messo a disposizione dei docenti, prima della seduta precedente. Nella seduta successiva il verbale viene posto all'approvazione dell'assemblea. Se un docente lo richiede si procede alla lettura integrale del verbale o per le parti per le quali egli richiede modifiche o rettifiche. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Se un docente intende proporre modificazioni o integrazioni al verbale, deve farlo formulando per iscritto i termini esatti di quanto intende sia modificato in riferimento alle sole proprie dichiarazioni. Nel formulare le proposte di rettifica delle proprie dichiarazioni non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito del punto all'ordine del giorno a cui si riferisce. Se la richiesta di rettifica riguarda una deliberazione o si riferisce ad evidenti mancanze o errori nella verbalizzazione, il Dirigente Scolastico interpella il Collegio per conoscere se vi sono opposizioni e procede alla eventuale approvazione da parte del Collegio. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica se ne fa richiamo con annotazione in calce o margine del verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal Dirigente Scolastico e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Il Collegio dei Docenti si ritiene valido quando siano presenti metà dei componenti più uno. Tutte le deliberazioni sono valide se vi è la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità delle deliberazioni il voto del Dirigente vale doppio. Le deliberazioni, fatto salvo quelle inerenti le singole persone, vengono effettuate per alzata di mano.

7. REGOLAMENTO CONSIGLIO DI CLASSE

A) Composizione e funzionamento

È un organo della scuola secondaria; è presieduto dal DS (o da un suo delegato); è composto dai docenti di ogni singola classe e dai genitori rappresentanti. Sulla base dei criteri generali espressi dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico convoca i Consigli di Classe con la sola presenza dei docenti quando si deve procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni, mentre con la presenza dei rappresentanti dei genitori, quando si deve procedere alla programmazione e alla verifica dell'azione educativa e didattica per la classe. I Consigli di Classe sono calendarizzati e comunicati a inizio anno. I Consigli di classe si riuniscono in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni e tali da consentire la partecipazione dei Genitori.

I Consigli per le riunioni ordinarie sono convocati dal DS sulla base del calendario del piano annuale delle attività. Vengono convocate riunioni straordinarie per discutere problemi urgenti su iniziativa del DS o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri (il Presidente è escluso dal computo).

Fanno parte dei Consigli di classe i docenti assegnati alle attività di sostegno, i quali sono contitolari a tutti gli effetti nelle rispettive classi.

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

Su richiesta della maggioranza dei membri, possono partecipare ai Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, a titolo consultivo, anche gli specialisti (psicologi, psico-pedagogisti) operanti nella scuola, relativamente alla discussione dei casi degli alunni da essi seguiti e senza partecipare alle votazioni.

I consigli di classe adottano i provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti verso il personale della scuola o verso i compagni e per comportamenti oltraggiosi verso la morale e la convivenza civile, secondo le previsioni del Regolamento interno di disciplina.

Nella scuola secondaria fanno parte del Consiglio di classe quattro rappresentanti dei genitori, eletti fra tutti i genitori degli alunni iscritti.

Un docente, membro del consiglio di classe, svolgerà funzione di segretario al fine di redigere il verbale di quanto discusso; tale mansione è attribuita dal Presidente, se il segretario non è stato indicato ad inizio anno scolastico.

Il consiglio di classe è presieduto dal D. S. o da un docente, membro del consiglio stesso, da lui delegato.

La calendarizzazione è da considerarsi un atto programmato anche per i rappresentanti dei genitori eletti, i quali riceveranno invito redatto dalla Segreteria dell'Istituto, all'inizio dell'anno scolastico. Tale avviso è da considerarsi, a tutti gli effetti, convocazione ufficiale.

In caso di decadenza o dimissioni di un rappresentante dei genitori in corso d'anno, il medesimo viene surrogato con il primo dei non eletti per la rispettiva classe.

Nella scuola secondaria di primo grado, i Consigli di classe a struttura completa svolgono inoltre le funzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, come recepite nel Regolamento di disciplina dell'Istituto.

B) Funzioni e competenze

I Consigli di classe possono avere una composizione differenziata in relazione alle varie attribuzioni loro conferite dalla legge. Pertanto, la normativa vigente esclude la partecipazione dei genitori per le questioni di carattere strettamente didattico. Nello specifico, essi hanno i seguenti compiti:

Con la presenza di insegnanti e genitori:

- a. esaminano e approvano la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti;
- b. formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- c. formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione;
- d. agevolano i rapporti reciproci tra genitori e docenti;
- e. esprimono parere sull'adozione dei libri di testo;
- f. esprimono parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai Docenti;
- g. hanno potere generale di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti;
- h. verificano, ogni due mesi, l'andamento complessivo dell'attività didattica in attuazione della programmazione educativa di Circolo o di Istituto;
- i. esprimono parere sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno

Con la presenza dei soli docenti:

- a. realizzano il coordinamento didattico e provvedono ai rapporti interdisciplinari;
- b. esprimono parere vincolante sulle proposte di non ammissione degli alunni alle classi successive;
- c. effettuano la valutazione periodica e finale degli alunni

Inoltre, i Consigli si occupano di tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli alunni e l'attività della classe/sezione nel suo insieme (non possono essere trattati casi singoli) con particolare riferimento a:

- a) comportamento e impegno nello studio degli alunni;
- b) interessi, problemi, difficoltà degli alunni;
- c) ambiente socioculturale da cui provengono;
- d) eventuali carenze educative e nella formazione di base;
- e) reazioni degli alunni a comportamenti e iniziative dei docenti;

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

- f) collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l'inserimento di alunni svantaggiati;
- g) organizzazione di attività integrative e di iniziative di sostegno;
- h) condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi, servizi igienici, illuminazione, riscaldamento, attrezzature didattiche, ecc.);
- i) organizzazione di gite, visite d'istruzione e viaggi di studio;
- j) organizzazione della biblioteca opera su tutte le materie attribuite dalla normativa vigente.

8. REGOLAMENTO CONSIGLIO DI INTERCLASSE

A) Composizione e funzionamento

È un organo esclusivo della scuola primaria ed è presieduto dal DS (o da un suo delegato); è composto dagli insegnanti delle classi di ciascun plesso di scuola primaria e da un rappresentante dei genitori per ogni classe. A seconda degli ordini del giorno delle sedute, e nel rispetto della normativa vigente, si effettuano

anche Consigli di Interclasse con la presenza dei soli docenti. I Consigli di Interclasse sono calendarizzati e comunicati a inizio anno.

I Consigli per le riunioni ordinarie sono convocati dal DS sulla base del calendario del piano annuale delle attività. Vengono convocate riunioni straordinarie per discutere problemi urgenti su iniziativa del DS o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri (il Presidente è escluso dal computo).

Fanno parte dei Consigli di interclasse i docenti assegnati alle attività di sostegno, i quali sono contitolari a tutti gli effetti nelle rispettive classi.

Il Consiglio di Interclasse nella scuola primaria è composto dai docenti dei gruppi di classe parallele o dello stesso plesso.

Fa parte, altresì, del Consiglio di Interclasse, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti, per ciascuna delle classi interessate.

Un docente, membro del Consiglio di Interclasse, svolgerà funzione di Segretario al fine di redigere il verbale di quanto discusso; tale mansione è attribuita dal Presidente.

Il Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; in media l'intervento è previsto per quattro incontri (uno ogni bimestre) pianificati nelle 40 ore. Fatto salva l'urgenza di un incontro straordinario, non programmato, ma ritenuto necessario da almeno due delle tre componenti.

Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal D.S. o da un docente, membro del Consiglio stesso, da lui delegato.

La calendarizzazione è da considerarsi un atto programmato anche per i rappresentanti dei genitori eletti, i quali riceveranno invito redatto dalla Segreteria dell'Istituto, all'inizio dell'anno scolastico. Tale avviso è da considerarsi, a tutti gli effetti, convocazione ufficiale.

In caso di decadenza o dimissioni di un rappresentante dei genitori in corso d'anno, il medesimo viene surrogato con il primo dei non eletti per la rispettiva classe.

B) Funzioni e competenze

I Consigli di Interclasse con i rispettivi rappresentanti dei genitori sono attivati per formulare proposte in merito all'azione educativa-formativa dell'Istituto, per proporre iniziative di sperimentazione, per estendere i rapporti di collaborazione con Enti e soggetti esterni, per proporre uscite didattiche, per formulare proposte di adozione di libri di testo, per estendere i rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione tra famiglie e docenti, per promuovere feste o momenti di aggregazione significativi all'attuazione del P.T.O.F, nel rispetto dell'autonomia.

I Consigli d'Interclasse (come i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria) possono avere una composizione differenziata in relazione alle varie attribuzioni loro conferite dalla legge. Pertanto, la normativa vigente esclude la partecipazione dei genitori per le questioni di carattere strettamente didattico.

Nello specifico, essi hanno i seguenti compiti:

Con la presenza di insegnanti e genitori:

- a) esaminano e approvano la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti;
- b) formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

- c) formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione
- d) agevolano i rapporti reciproci tra genitori e docenti;
- e) esprimono parere sull'adozione dei libri di testo;
- f) esprimono parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai Docenti;
- g) hanno potere generale di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti;
- h) verificano, ogni due mesi, l'andamento complessivo dell'attività didattica in attuazione della programmazione educativa di Circolo o di Istituto;
- i) esprimono parere sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno

Con la presenza dei soli docenti:

- a) realizzano il coordinamento didattico e provvedono ai rapporti interdisciplinari
- b) esprimono parere vincolante sulle proposte di non ammissione degli alunni alle classi successive
- c) effettuano la valutazione periodica e finale degli alunni

Inoltre, i Consigli si occupano di tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli alunni e l'attività della classe/sezione nel suo insieme (non possono essere trattati casi singoli) con particolare riferimento a:

- a) comportamento e impegno nello studio degli alunni
- b) interessi, problemi, difficoltà degli alunni
- c) ambiente socioculturale da cui provengono
- d) eventuali carenze educative e nella formazione di base
- e) reazioni degli alunni a comportamenti e iniziative dei docenti
- f) collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l'inserimento di alunni svantaggiati
- g) organizzazione di attività integrative e di iniziative di sostegno
- h) condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi, servizi igienici, illuminazione, riscaldamento, attrezzature didattiche, ecc.)
- i) organizzazione di gite, visite d'istruzione e viaggi di studio
- j) organizzazione della biblioteca.

9. REGOLAMENTO AMBITI DISCIPLINARI

A) Composizione e funzionamento

Il dipartimento è l'organismo composto dai docenti di un'area disciplinare.

B) Funzioni e competenze

I compiti degli Ambiti, nel rispetto delle competenze deliberative del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe e nel rispetto della libertà di insegnamento dei Docenti, sono i seguenti:

- a) Definizione del valore formativo dell'area disciplinare.
- b) Individuazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curriculum.
- c) Individuazione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità in uscita scandite per anno scolastico.
- d) Attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni.
- e) Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze, con attenzione all'inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali.
- f) Attività di studio e ricerca disciplinare.
- g) Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo, ferme restando le competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti.
- h) Il lavoro degli Ambiti è coordinato da un docente designato dagli insegnanti dell'area disciplinare.

Il Coordinatore dell'Ambito svolge i seguenti compiti:

- a) E' punto di riferimento per i docenti del proprio Ambito e garante del suo funzionamento.
- b) Cura la stesura della documentazione prodotta dall'Ambito predisponendola in formato elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti coinvolti.
- c) D'intesa con il Dirigente Scolastico, convoca e presiede le riunioni dell'Ambito programmate dal Piano annuale delle attività.

10. REGOLAMENTO ASSEMBLEE DEI GENITORI

Regolamento "Organi collegiali: funzioni e competenze"

Le Assemblee di classe, per le elezioni dei rappresentanti di classe e per l'andamento didattico-educativo, sono convocate dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico.

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea; queste possono essere assemblee di singole classi o di Istituto, con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, inerenti le classi frequentate dai propri figli.

La convocazione dell'assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe e dai docenti della classe (come previsto dall'Art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche). Il D.S., al quale può essere chiesto l'uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di parola lo stesso Dirigente Scolastico e i docenti della classe.

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Pezone**

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.L. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse